



ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

2/2020



In considerazione l'urgenza di contrastare la diffusione del virus COVID19, sono state pubblicate (G.U. 1 marzo 2020 n. 52) con DPCM del 1° marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Nel rinviare all'approfondimento del punto 1 del presente documento, si segnala in particolare che tale provvedimento dispone la sospensione, sino all'8 marzo prossimo, degli eventi sportivi nelle zone maggiormente interessate dall'emergenza sanitaria nonché la sospensione, tra le altre, delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, nella regione Lombardia e, per l'Emilia Romagna, nella sola provincia di Piacenza.

Le Commissioni congiunte Cultura (VII) della Camera dei Deputati e Istruzione (VII) del Senato della Repubblica hanno audito il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulle linee programmatiche

del Governo in materia di sport.

Le Commissioni Cultura (VII) della Camera dei Deputati e Istruzione (VII) del Senato della Repubblica hanno approvato la proposta di nomina dell'Avv. Vito Cozzoli Presidente del Consiglio di amministrazione della società "Sport e Salute Spa".

È stata pubblicata, inoltre, sul sito dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio, la graduatoria dei progetti presentati nell'ambito del bando Sport e Periferie del 15 novembre 2018 approvata con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 19 dicembre 2019 – già registrato alla Corte dei Conti - che annulla e sostituisce la graduatoria approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2019.

La graduatoria include gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l'indicazione del punteggio totalizzato.

1 Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° MARZO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 5 |
| 1.2 | DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 6 |
| 1.3 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 FEBBRAIO 2020
Contrasto del virus COVID-19 - Disposizioni attuative | 6 |
| 1.4 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 FEBBRAIO 2020
Contrasto del virus COVID-19 - Ulteriori disposizioni attuative | 7 |
| 1.5 | LEGGE 28 FEBBRAIO 2020 N. 8
Milleproroghe | 8 |

2 Camera dei Deputati

- | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 2293
Detrazione delle spese per motoairbag | 10 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

3 Senato della Repubblica

- | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1571
Legge "Salvamare" | 11 |
| 3.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1510
Convenzione su un approccio integrato in materia di sicurezza | 12 |
| 3.3 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 1721
Legge di delegazione europea | 13 |
| 3.4 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 1724
Tutela sicurezza ciclisti | 13 |

4 Presidenza del Consiglio dei Ministri

- | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE
Legge Olimpica | 14 |
| 4.2 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Piemonte – Legge 10 dicembre 2019, n. 22
Assestamento del bilancio | 15 |
| 4.3 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Lombardia – Legge 10 dicembre 2019, n. 21
Disposizioni in materia di sport | 15 |
| 4.4 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo – Legge 5 dicembre 2019, n. 40
Disposizioni in materia di sport | 16 |
| 4.5 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Sicilia – Legge 14 dicembre 2019, n. 24
Concessioni demaniali marittime | 16 |

4.6	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Lombardia – Legge 30 dicembre 2019, n. 23 Ciclovie turistiche	17
4.7	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Liguria – Legge 27 dicembre 2019, n. 31 Disposizioni in materia di sport	18
4.8	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Marche – Legge 30 dicembre 2019, n. 43 Finanziamenti per lo sport	19
4.9	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Toscana – Legge 23 dicembre 2019, n. 79 Finanziamenti per lo sport	19
4.10	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Toscana – Legge 23 dicembre 2019, n. 80 Finanziamenti per lo sport	20
4.11	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Friuli – Legge 27 dicembre 2019, n. 23 Disposizioni per lo sport	21
4.12	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Friuli – Legge 27 dicembre 2019, n. 24 Finanziamenti per lo sport	22
4.13	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Lazio – Legge 27 dicembre 2019, n. 28 Finanziamenti per lo sport	23
4.14	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Campania – Legge 30 dicembre 2019, n. 27 Finanziamenti per lo sport	24

5

Parlamento

5.1	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE 2020	25
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
1° marzo 2020 - serie generale n. 52

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la necessità di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con il provvedimento in oggetto viene disposta la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.

Il decreto consta di 6 articoli; per quanto di interesse:

- l'art. 1, comma 1, lettera a) dispone la sospensione, fino all'8 marzo 2020, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

Restandone consentito lo svolgimento, anche delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 (nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, nella Regione Veneto: Vo');

L'articolo prevede inoltre il divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 (Regioni: Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto, Province: Pesaro e Urbino; Savona) per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

- l'art. 1 comma 1 lettera b) consente lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);

- l'art. 1 comma 1 lettera c) dispone la sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;

- l'art. 1 comma 3, nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la sospensione, tra le altre, delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori.

1.2 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

23 febbraio 2020 - serie generale n. 45

Il provvedimento è costituito da 5 articoli. Al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto rimette alle autorità competenti l'adozione di ogni misura adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o

comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

Tra tali misure rientra, tra le altre, la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

1.3 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

23 febbraio 2020 - serie generale n. 45

Il decreto consta di 5 articoli e un allegato:

- Nell'allegato sono riportati i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (Regioni Lombardia e Veneto);
- l'art. 1, comma 1, lettera c) prevede, tra le altre misure di contenimento, la "**sospensione di manifestazioni** o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, **anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico**";

- l'art. 2 dispone che i soggetti che hanno transitato o sostato nei comuni di cui all'allegato debbano comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione delle misure necessarie;
- l'art. 3 prevede l'applicazione automatica della modalità di lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a tutti i rapporti di lavoro subordinato nelle aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale e locale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 febbraio 2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
25 febbraio 2020 - serie generale n. 47

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto consta di 3 articoli; per quanto di interesse:

- l'art. 1, comma 1, lettera a) prevede, in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che siano **"sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati"**, in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte; **autorizza**, infine, **nei comuni diversi** da quelli di cui all'**allegato 1** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, **"lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse"**

- l'art. 2, primo comma, dispone l'applicazione **"in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato"**, della modalità di lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel rispetto dei principi dettati dalle relative disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Il secondo comma, conseguentemente, sopprime l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Legge 28 febbraio 2020, n. 8

Testo coordinato del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

29 febbraio 2020 - Serie Generale n. 51 - S.O. n. 10

Il testo del decreto-legge n. 162/2019, coordinato con la legge di conversione n. 8/2020, è costituito da 44 articoli.

Per quanto di particolare interesse:

- l'articolo 4, comma 3-quater, mira a sanare un disallineamento temporale tra l'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (introdotto con la Legge di Bilancio 2020) e l'abrogazione della previgente disciplina. A tal fine, prevede che l'abrogazione non abbia effetto per il 2020 e dispone l'applicazione, per il medesimo anno, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'articolo 4, comma 3-quinquies, conferma anche per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 la destinazione al "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo;
- l'articolo 13, comma 5-ter, differisce al 31 di-

cembre 2021 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, con cui è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Conseguentemente, sono prorogate al 31 dicembre 2021 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011;

- l'articolo 13, comma 5-quater, concerne l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto. In particolare, differisce al 1° gennaio 2021 il termine per l'applicazione di tale disposizione e innalza il limite di cilindrata per detti motori a 900 cc.;

- l'articolo 13, comma 5-quinquies, modifica l'articolo 1, comma 460, della Legge di Bilancio 2017, che disciplina la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia. Nello specifico:

a decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. Resta fermo l'obbligo dei Comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori;

- l'articolo 15-bis, intervenendo sull'articolo 10 della legge n. 91/1981, proroga di un anno il termine entro cui le società sportive professionistiche devono adeguare il proprio assetto societario alle disposizioni sulla costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi;
- l'articolo 33-bis, comma 1, proroga di un anno il

termine di conclusione della sperimentazione relativa alla circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Inoltre, il comma 2, sostituendo l'articolo 1, comma 75, della Legge di Bilancio 2020, introduce una nuova disciplina per i monopattini elettrici;

- l'articolo 34 sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993 - al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto.

2.1 DETRAZIONE DELLE SPESE PER MOTOAIRBAG

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 2293/AC - ANGIOLA (M5S)

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori

Norme d'interesse testo unificato:
Intero articolato.

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 10 dicembre 2019

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
21 gennaio 2020

Relatore: Nicola GRIMALDI (M5S)

Avvio iter Commissione: 5 febbraio 2020

Detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori

12 febbraio u.s.

La Commissione Finanze (VI) ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore GRIMALDI (M5S).

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, al comma 1 modifica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) aggiungendo il comma 1-quinquies. In particolare, a decorrere dall'anno 2020, il contribuente può detrarre

dall'imposta lorda, un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle stesse pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale moto airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica (certificati secondo la normativa di omologazione europea EN1621/4) o elettronica (certificati secondo la citata normativa di omologazione europea, nella sola parte applicabile per i dispositivi elettronici).

3.1 LEGGE "SALVA MARE"

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1571/AS - COSTA

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare").

Norme d'interesse testo base:
Articoli 2 e 3

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 1939/AC - COSTA e abbinato PDL)

Presentazione: 26 giugno 2019

Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):
5 luglio 2019

Relatori: Paola DEIANA (M5S) e Rossella MURONI (LeU)

Avvio iter Commissione: 10 luglio 2019

Ultima seduta: 10 ottobre 2019

Avvio iter Assemblea: 14 ottobre 2019

Approvazione: 24 ottobre 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 25 ottobre 2019

Assegnazione Commissione Territorio (XIII):
30 ottobre 2019 (sede redigente)

Relatrice: Virginia La Mura (M5S)

Avvio iter Commissione: 8 gennaio 2020

"Legge SalvaMare"

18 febbraio u.s.

La Commissione Territorio (XIII) ha avviato l'esame, in seconda lettura, del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice LA MURA (M5S).

Il disegno di legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei

laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 2 disciplina le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e l'articolo 3, comma 3, individua i soggetti promotori delle campagne di pulizia per la raccolta volontaria dei rifiuti (tra cui le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e di diporisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo).

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1510/AS - CONTE / MOAVERO MILANESI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016.

Norme d'interesse testo base:

Intero articolato

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 1850/AC - CONTE/MOAVERO MILANESI)

Presentazione: 14 maggio 2019

Assegnazione Commissione Affari Esteri (III): 1° luglio 2019

Relatore: Cristian ROMANIELLO (M5S)

Avvio iter Commissione: 9 luglio 2019

Ultima seduta: 1° agosto 2019

Avvio iter Assemblea: 24 settembre 2019

Approvazione: 25 settembre 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 26 settembre 2019

Assegnazione Commissione Affari Esteri (III): 10 ottobre 2019

Relatore: Alessandro ALFIERI (PD)

Avvio iter Commissione: 11 febbraio 2020

CONVENZIONE SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA E ASSISTENZA**11 febbraio u.s.**

La Commissione Affari esteri (III) ha avviato l'esame, in seconda lettura, del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore ALFIERI (PD).

La Convenzione, composta da un preambolo e 22 articoli, adotta principi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale. Tali principi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre «pilastri» della sicurezza fisica (sa-

fety), della sicurezza pubblica (security) e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo.

Il disegno di legge consta di 5 articoli. In particolare, l'articolo 3 individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il Punto d'informazione nazionale per il calcio, previsto dall'articolo 11 della Convenzione, che opera come canale unico per lo scambio di informazioni relative a incontri calcistici a rilevanza internazionale e per l'organizzazione di altri aspetti della cooperazione internazionale di polizia.

3.3 | LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1721/AS - GIUSEPPE CONTE

Presentazione: 14 febbraio 2020
Testo non pubblicato

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019.

3.4 | FORO ITALICO

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1724 /AS - PEROSINO (FI-BP)

Presentazione: 18 febbraio 2020
Testo non pubblicato

Disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei ciclisti.

4.1 GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO-CORTINA E FINALI ATP DI TORINO

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

13 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP (Association of Tennis Professionals) Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

In previsione dei due grandi eventi sportivi, si predispongono l'apparato giuridico-normativo necessario ad agevolare, nelle città ospiti, la realizzazione di interventi di ampio respiro e di elevata complessità in termini di modernizzazione infrastrutturale e di riqualificazione urbana e territoriale.

Riguardo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il testo prevede, tra l'altro, a:

- istituire il Consiglio Olimpico congiunto, organismo con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sul programma di realizzazione dei Giochi;
- riconoscere il Comitato organizzatore, costituito come fondazione lo scorso 9 dicembre dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia,

dalla Regione del Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina;

- costituire la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., che avrà come oggetto sociale la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere previste;
- prestare le garanzie finanziarie statali.

In relazione alle finali ATP di tennis di Torino, le nuove norme disciplinano:

- la costituzione del Comitato ATP e degli altri strumenti di organizzazione e il modello di governance;
- le opere e le infrastrutture previste e classificate come "ATP Torino 2021-2025";
- la prestazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato.

Infine, il decreto recepisce e rende immediatamente vigente la disciplina, già esaminata dal Consiglio dei Ministri, in materia di repressione dei fenomeni relativi alla pubblicizzazione parassitaria, ovvero delle condotte che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongono in essere con l'obiettivo di associare surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti a un qualsiasi simbolo o logo di manifestazioni sportive o fieristiche, di rilevanza nazionale o internazionale.

4.2 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Piemonte

Legge 10 dicembre 2019, n. 22

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie.

6 febbraio u.s.

La legge consta di 23 articoli ed interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse, l'articolo 15 sostituisce l'articolo 38 della legge regionale n. 2/2009 (*"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"*), prevedendo una nuova definizione di microstazioni. Nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale, sono microstazioni le aziende che soddisfano almeno

due dei seguenti criteri: a) stazioni con un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti; b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attività funiviaria inferiore a dodici; c) stazioni con un fatturato netto annuo da attività funiviaria, inferiore a euro 2.000.000. Le stazioni di sci di fondo sono definite microstazioni.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge.

4.3 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Provincia Lombardia

Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 21

Seconda legge di semplificazione 2019

6 febbraio u.s.

La legge, costituita da 9 articoli, interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse, l'articolo 8 modifica l'articolo 13 della legge regionale n. 26/2014 (*"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna"*), in tema di aree sciabili e aree sciabili attrezzate, al fine di:

- sopprimere la norma che assegnava alla Giunta

regionale il compito di delimitare le aree sciabili;
- rivedere la disciplina relativa all'individuazione delle aree sciabili attrezzate;
- fare salve le aree sciabili delimitate dalla Giunta regionale, nonché le aree sciabili attrezzate individuate dalla medesima Giunta, ai sensi della normativa vigente.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a un articolo che non ha diretto o indiretto rilievo per lo sport.

4.4 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 5 dicembre 2019, n. 40

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni.

6 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 9 articoli ed interviene in diversi settori.

Per quanto di interesse, l'articolo 1 – integrando l'articolo 1 della legge regionale n. 6/1999 (“Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”) – applica la riduzione del 50% della tassa di proprietà, prevista per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza stori-

ca annotato sulla carta di circolazione, anche ai veicoli che risultino in possesso di tali requisiti nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età.

L'articolo 7, comma 15, dispone il rifinanziamento – di euro 10.000 per il 2019 – della legge regionale n. 86/1998, recante ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

4.5 | CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Sicilia

Legge 14 dicembre 2019, n. 24

Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.

13 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 2 articoli. In linea generale, si prevede l'estensione fino al 31 dicembre 2033 della validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018, nonché delle concessioni rinnovate o rilasciate

successivamente al 31 dicembre 2018 se il rilascio è avvenuto nel rispetto di specifici obblighi di pubblicità. I concessionari devono presentare domanda al dipartimento regionale dell'ambiente entro il 30 aprile 2020, secondo modalità da definire con successivo decreto.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Lombardia

Legge 30 dicembre 2019, n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

Il "Collegato 2020" alla legge di bilancio consta di 32 articoli ed interviene in diversi settori.

Per quanto di interesse, l'articolo 23 dispone la ratifica dei protocolli d'intesa interregionali sottoscritti il 19 aprile 2019 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione e realizzazione delle seguenti ciclovie turistiche:

- Ciclovía del Sole da Verona a Firenze, di cui al

protocollo d'intesa con la Regione Emilia Romagna quale Regione Capofila, Regione Lombardia, Regione Toscana e Regione Veneto;

- Ciclovía VENTO da Venezia a Torino, di cui al protocollo d'intesa con la Regione Piemonte, Regione Lombardia quale Regione capofila, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto;

- Ciclovía del Garda, di cui al protocollo d'intesa con la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, quale Provincia Autonoma capofila.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Liguria

Legge 27 dicembre 2019, n. 31

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento in merito a una disposizione non di interesse.

Il "Collegato" alla legge di stabilità 2020 consta di 43 articoli e contiene, tra le altre, disposizioni che interessano il settore della pesca sportiva e dello sport paralimpico.

PESCA SPORTIVA

L'art. 3 interviene sulla legge regionale 1 aprile 2014 n. 8 "Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico", e specificamente:

1) viene inserito l'articolo 2bis) espressamente dedicato alle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

Secondo tale norma, la Regione può riconoscere, su richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso di titoli abilitativi all'esercizio della pesca e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.

Tali associazioni devono prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); b) essere iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Il

venir meno di tali requisiti comporta la revoca del riconoscimento.

Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di definizione dei loro compiti per la pesca nelle acque interne, e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni.

Si considerano riconosciute la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enal caccia pesca e tiro) già operanti sul territorio regionale;

2) viene modificato il comma 1 lettera f) dell'articolo 3, prevedendo nella commissione tecnico-consulativa regionale (avente il compito di stabilire i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne) la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pesca sportiva riconosciute ai sensi dell'articolo 2bis, designato dalle rispettive associazioni.

SPORT PARALIMPICO

L'art. 11 prevede un sostegno della Regione, in favore delle associazioni sportive liguri aderenti al Comitato Italiano Paralimpico impegnate con i propri atleti e/o le proprie squadre in attività di livello nazionale e/o internazionale, con un fondo di euro 100.000,00.

4.8 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Marche

Legge 30 dicembre 2019, n. 43

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale.

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge arreca modifiche, per quanto di interesse, alla Legge regionale 2 aprile 2012 n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero).

In particolare, estende le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione

anche alla materia di "acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento in sicurezza degli atleti" e prevede la possibilità per la Giunta di concedere contributi – in conto capitale fino al limite massimo del 50% della spesa ammissibile - alle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti.

4.9 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Toscana

Legge 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge si compone di 26 articoli e interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse, all'art. 1 la norma autorizza uno stanziamento complessivo di euro 5.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, per il finanziamento di interventi straordinari integrati finalizzati all'abbattimento delle

emissioni climalteranti, con particolare riferimento, alla realizzazione di piste ciclabili nei comuni toscani che presentino situazioni di particolare criticità sotto il suddetto profilo. Tali risorse, sono attribuite ai comuni a titolo di cofinanziamento, e sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale che, tra le altre cose, disciplina le modalità di attestazione alla Regione della situazione di criticità relativa alle emissioni, nonché la percentuale di finanziamento a carico dell'ente beneficiario.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Toscana

Legge 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge si compone di 46 articoli e interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse:

- manutenzione rete ciclabile

Viene aggiornato l'articolo 14 del Collegato alla legge di stabilità 2018, estendendo fino al 2022 l'autorizzazione della Regione a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati. La copertura dei finanziamenti è assicurata fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020 – 2022, con gli stanziamenti su specifici capitoli del bilancio di previsione 2020 – 2022, secondo la seguente ripartizione:

- 1) euro 130.000,00 per l'anno 2020;
- 2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
- 3) euro 210.000,00 per l'anno 2022.

- sostegno alle PMI del "sistema neve"

Viene modificato l'articolo 2 del Collegato alla legge di stabilità 2019, fissando in Euro 400.000,00 per l'anno 2019, in Euro 320.000,00 per l'anno 2020 e in Euro 140.000,00 per l'anno 2021 l'importo massimo dei contributi che la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle micro, piccole e medie imprese proprietarie o gestori degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, quale sostegno finanziario di interventi operati per il rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi.

- contributi per piste ciclabili

Viene modificato l'art. 11 del Collegato alla legge di stabilità 2019, prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di autorizzare un ulteriore contributo straordinario fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021 in favore del Comune di Minucciano, per l'implementazione degli itinerari ciclo-pedonali del lago di Gramolazzo.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Friuli

Legge 27 dicembre 2019, n. 23

*Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.***25 febbraio u.s.**

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge si compone di 12 articoli e interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse, l'art. 5, commi 2 e 3, conferma, in favore del Comune di Mereto di Tomba, il contributo per i lavori finalizzati, tra l'altro, alla costruzione di una pista ciclabile che colleghi gli abitati di San Marco e di Tomba verso il condiviso cimitero.

L'art. 6, comma 7, modificando l'art. 17 della legge regionale 24 novembre 2016 n. 17, prevede che l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale alla conferma dei contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di impiantistica sportiva, sia estesa a quelli che risultino iniziati alla data del 31 dicembre 2019, prolungando al 31 dicembre 2020 il termine perentorio di presentazione della domanda volta a ottenere nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo da parte dei beneficiari.

Con i commi da 8 a 10, il provvedimento conferma i contributi concessi ai sensi del Bando approvato dalla Giunta regionale nel 2017, per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione

di impianti sportivi.

La norma al comma 11 autorizza il Comitato organizzatore del Festival Olimpico della Gioventù Europeo "EYOF FVG 2023" a realizzare, anche nel corso del 2020 e a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019, le attività connesse all'organizzazione dell'evento.

Con i commi da 38 a 43, la norma conferma i contributi concessi ai Comuni di Claut, Gradisca d'Isonzo, Santa Maria la Longa e San Giorgio di Nogaro, nonché il contributo concesso al Comune di San Vito al Tagliamento per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, nonché il contributo concesso al Comune di Remanzacco, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il Campo sportivo di Orzano. Il comma 44 dispone sostituisce il comma 51 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, consentendo ai Comuni di presentare domanda di conferma del contributo concesso per la realizzazione degli interventi destinati agli impianti sportivi di cui al comma 46 della stessa legge, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, tra i quali le opere di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, individuate dai Comuni come funzionali alla migliore accessibilità degli stessi.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Friuli

Legge 27 dicembre 2019, n. 24

Legge di stabilità per l'anno 2020.

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge si compone di 16 articoli e interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse, l'art. 2, commi da 9 a 12, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a PromoTurismoFVG un contributo complessivo di 2.800.000 euro, suddivisa in 800.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, finalizzato ad attivare partnership di sponsorizzazione per atleti e squadre sportive regionali, allo scopo di promuovere l'immagine della Regione in un contesto turistico e sportivo.

Le sponsorizzazioni alle quali il finanziamento è riferito, sono quelle rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, nonché a singoli atleti, giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata.

L'art. 9, comma 130 prevede la concessione di un contributo di 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali KRUT di Trieste per lo svolgimento, nell'anno 2020, di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e collaborazione intergenerazionale.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Lazio

Legge 27 dicembre 2019, n. 28

Legge di stabilità regionale 2020.

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge si compone di 7 articoli e interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse l'art. 7 al comma 98 prevede contributi finalizzati all'acquisto di sollevatori per l'immersione in acqua di persone con disabilità, da destinare alle dotazioni degli impianti sportivi o altre strutture dotate di piscine nel territorio regionale, allo scopo di sostenere l'abbattimento delle barriere architettoniche.

A tal fine è autorizzata una spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020.

Al comma 108, del medesimo articolo, la norma riconosce un contributo regionale ai concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che effettuino, a proprie cure e spese, manutenzione straordinaria a tutela dell'integrità del bene demaniale. In particolare, per le opere di ripascimento morbido dell'area in concessione, realizzate in conformità alle previsioni del programma generale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2019, n. 74, è previsto un contributo la cui entità, nonché modalità di attuazione, controllo e verifica, sono stabiliti con apposito provvedimento da parte della Giunta regionale, previa attestazione di congruità dell'intervento da parte del Comune interessato.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Campania

Legge 30 dicembre 2019, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020.

25 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge si compone di un solo articolo e interviene in diversi ambiti.

Per quanto di interesse:

- al comma 6 la norma dispone uno stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a consentire ai minori dai sei ai quindici anni l'accesso gratuito ad attività sportive secondo determinati requisiti e condizioni (nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a euro 10.000,00, nelle zone con maggiore disagio sociale);
- al comma 17 la norma autorizza la Giunta regionale alla concessione, per l'anno

2020, di un contributo straordinario di euro 300.000,00 al Consorzio Centro Meridionale, al fine di garantire, tra l'altro, l'erogazione dei servizi di attività sportive nonché i costi di gestione del Museo dello Sport. Le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni e gli enti locali soci del Consorzio;

- il comma 26 disciplina l'istituzione da parte della Regione di un fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del Piano regionale della Mobilità ciclistica (PRMC), per favorire l'adozione di Piani urbani di mobilità sostenibile e bici-plan comunali. Il fondo ha una dotazione pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

5.1 RELAZIONE PROGRAMMATICA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA (ANNO 2020)

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI

Doc. LXXXVI n. 3

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (Anno 2020).

A seguire, quanto previsto nella relazione programmatica sulle politiche per lo sport:

"Il Governo parteciperà alle attività che saranno poste in essere dalle prossime presidenze di turno UE: quella croata e, a seguire, quella tedesca. Nel corso del 2020 giungerà a compimento il "Piano di lavoro per lo Sport 2017-2020", adottato dal Consiglio EYCS nel maggio 2017, e verranno gettate le basi per il nuovo piano triennale 2021-2024 a cui il Governo fornirà il proprio contributo. Inoltre, è atteso anche il nuovo regolamento UE per Erasmus+ 2021-2027 che è già in avanzato stato di trilogia e che destina allo Sport un budget di 550 milioni di euro. Nell'ambito del programma Erasmus+ saranno attivate collaborazioni con le associazio-

ni sportive dilettantistiche per la realizzazione della sesta edizione della "Settimana europea dello Sport". Per quanto concerne, invece, i temi legati all'integrity, proseguirà l'azione di contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi (match-fixing) la quale potrà essere ancora più incisiva grazie all'entrata in vigore il 1° ottobre 2019 della Convenzione n.215 del Consiglio d'Europa (c.d. Convenzione di Macolin/Maggingen). Verranno approfondite, poi, le tematiche proposte dalla Presidenza rumena e finlandese, focalizzate rispettivamente sulle fasce deboli e svantaggiate che praticano attività sportiva e sul binomio sport e minori, con l'obiettivo di avvicinare sempre più i bambini alla pratica dello sport."